

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 08/09/2008 n. 4265
d.lgs 163/06 Articoli 2, 30 - Codici 2.1, 30.1

Una piscina, di proprietà comunale, è un bene che per sua natura è destinata ad essere adibita ad un uso pubblico. L'attività ad essa inerente, pertanto, ha tutte le caratteristiche per essere qualificata come un servizio pubblico. Sono, infatti, servizi pubblici non solo i servizi specificamente denominati tali dalla legge e riservati ai comuni e alle province, ma tutte le attività di produzione di servizi rispondenti a fini di utilità e di promozione sociale.